



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Accertamento tecnico preventivo, spese: chi è tenuto al pagamento?

Va confermato che le spese vanno poste, a conclusione della procedura di accertamento tecnico preventivo, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.

NDR: in tal senso Cass. n. 14268 del 08/06/2017 e n. 15672 del 27/07/2005.

Tribunale di Roma, sentenza del 17.6.2020, n. 8769

...omissis...

L'appello va respinto per le ragioni appresso indicate.

E' infondato il primo motivo di gravame con il quale parte appellante ha riproposto l'eccezione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 2226 c.c. o 1667 c.c., delle domande

(motivi di opposizione) formulate dall'opponente, sul presupposto che la stessa avrebbe denunciato i vizi di progettazione e gli inadempimenti del direttore dei lavori oltre il termine di decadenza, ovvero dopo circa sei mesi dalla ultimazione delle opere. A tale riguardo, va innanzitutto individuata la natura giuridica dell'accordo in contestazione intercorso tra le parti in causa: il contratto datato 09 ottobre 2014 avente ad oggetto la progettazione, presentazione degli elaborati grafici e direzione lavori, in relazione alla "esecuzione lavori di tracciato fognario eseguiti presso lo stabile condominiale *omissis*."

Tenuto conto della natura professionale delle prestazioni richieste e del carattere intellettuale e tecnico delle medesime, l'accordo va qualificato come contratto d'opera professionale, specifica forma del contratto d'opera. Orbene, al contratto d'opera professionale, disciplinato dagli artt. 2229 e ss del codice civile, non trovano applicazione i termini di decadenza per la denuncia dei vizi previsti dagli artt. 2226 c.c. o 1667 c.c., rispettivamente, in tema di contratto d'opera e di contratto di appalto.

Con specifico riferimento all'applicazione al contratto d'opera intellettuale delle norme in materia di contratto d'opera, richiamate dall'art. 2230, comma 1, c.c., la consolidata giurisprudenza della S.C ha espressamente stabilito che "Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione -priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista -fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata" (Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005; conformi Sez. 2, Sentenza n. 28575 del 20/12/2013, , Sez. 3, Sentenza n. 12871 del 22/06/2015).

Nella fattispecie, pertanto, la denuncia dei vizi di progettazione e l'eccezione di inadempimento degli obblighi a carico del direttore dei lavori, da parte del Condomino odierno appellato, non sono soggetti ad alcun termine di decadenza, con conseguente infondatezza della relativa eccezione sollevata dall'appellante con il primo mezzo.

Passando al secondo mezzo, con il quale l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado non avrebbe deciso secondo diritto, ma avrebbe errato ponendo a fondamento della propria decisione motivazioni illogiche, se non abnormi, il Tribunale, pur rilevando l'incompiutezza e l'incomprensibilità del percorso motivazionale della sentenza impugnata, osserva che la sentenza di primo grado non può essere riformata per il solo vizio di motivazione qualora, nonostante l'errore motivazionale, la pronuncia risulti ugualmente corretta, dovendo, in tal caso, il giudice di appello rigettare il gravame previa sostituzione della motivazione.

Ciò posto, occorre esaminare nel merito le argomentazioni difensive e le prove offerte dalla creditrice opposta (attuale appellante) in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.

A tal fine, va ricordato che il credito della *omissis*, consacrato nel decreto ingiuntivo opposto dal Condominio *omissis*, trova titolo nel contratto di prestazione d'opera professionale innanzi indicato, stipulato tra le parti in causa il 09 ottobre 2014, e rappresenta il saldo del corrispettivo dovuto dal committente al professionista incaricato della progettazione, presentazione degli elaborati grafici e direzione dei lavori relativa alla esecuzione lavori di un tracciato fognario nello stabile condominiale.

Nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, il Condominio ha sostenuto che il mancato pagamento delle prestazioni professionali residue, azionate dalla odierna appellante, troverebbe legittimazione nel fatto che i lavori di risanamento non sono stati progettati ed eseguiti a regola d'arte, con grave inadempimento sia dell'impresa appaltatrice *omissis* S.r.l. – le cui richieste economiche sono state contestate dal Condominio nel separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo recante il n. R.G. 22482/2016, nell'ambito del quale, con ordinanza in data 15.12.2016, dichiarata la litispendenza, è stata disposta la cancellazione dal ruolo della domanda di chiamata di terzo responsabile proposta dal medesimo Condominio nei confronti della Ma. Ingegneria – che della *omissis* S.r.l.: società cui erano state affidate la progettazione e la direzione dei predetti lavori di risanamento. A detta dell'opponente in primo grado, la pavimentazione in marmo dell'androne condominiale di accesso risultava gravemente danneggiata dal cantiere e le evidenti discromie e i danneggiamenti alla pavimentazione risultavano antiestetici.

Assumeva inoltre che, nell'androne condominiale e nel vano ascensore era presente un persistente cattivo odore, imputabile, per ammissione dell'ing. *omissis* (cfr. verbale assemblea del 13.10.2015 –doc. 2, fasc. primo grado), alla mancata e/o imperfetta sifonatura e sigillatura della conduttura fognaria oggetto di risanamento. Altresì, alcune cantine sarebbero state aperte per permettere una maggiore facilitazione delle lavorazioni e presentavano ancora materiali di risulta non rimossi, mura non completate e aperture non richiuse.

Infine, non sarebbero state poste in opera le previste grate di aerazione nei vani cantina.

Le doglianze progettuali ed esecutive sollevate dal Condominio avrebbero trovato conferma nella CTU redatta all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 84658/2015, ed acquisito in questa sede.

L'appellante, nel censurare la sentenza di primo grado, ha sostenuto che nessun errore progettuale e nessun inadempimento imputabile alla direzione dei lavori sarebbe emerso dalla CTU redatta nel procedimento di ATP innanzi richiamato, in quanto le migliorie previste e suggerite dal CTU per eliminare il cattivo odore proveniente dall'impianto fognario riguarderebbero opere estranee all'oggetto del contratto e non i lavori oggetto di contestazione, così come risulterebbe dal capitolato e dall'offerta della ditta.

In ogni caso, secondo l'appellante si tratterebbe di opere manifestamente inutili. Difatti, l'installazione dei due sifoni all'interno dell'impianto fognario, come suggerito dal CTU, non sarebbe necessaria, atteso che una tale esigenza sussisterebbe soltanto nel caso –diverso da quello in esame –di fognature per acque nere o di acque grigie provenienti dai servizi igienici al servizio di immobili commerciali o residenziali.

In merito alla lamentata rifinitura della pavimentazione, l'appellante ha, poi, ribadito che la superficie dell'androne interessata dai lavori (come risulterebbe evidente dal computo metrico) era pari a 3 mq. e non riguardava l'intero androne di 40 mq. Al di sotto dei 3 mq di pavimentazione si era lavorato per sanare il tratto di un tubo fognario. Inoltre, dalla documentazione prodotta (cfr. Doc.8 fascicolo di parte di primo grado), risulterebbe che il direttore lavori aveva formalmente comunicato al Condominio che la ditta si era resa disponibile a procedere con l'intera lucidatura del pavimento, anche se tale prestazione non era prevista in contratto, salvo però vedersi corrispondere le spettanze previste in forza della medesima scrittura privata.

Anche in questo caso, quindi, *omissis* SRL avrebbe svolto diligentemente il proprio compito, in conformità alle generali regole della buona fede e della correttezza professionale.

Avendo le parti dedotto inadempimenti reciproci, la domanda di pagamento del compenso residuo pattuito con il contratto d'opera professionale -azionata in via monitoria dalla *omissis* SRL – e la denuncia di vizi progettuali e l'eccezione di inadempimento -sollevate dal Condominio in sede di opposizione –, vanno esaminate congiuntamente alla stregua delle norme codicistiche, sicchè, ai fini della valutazione

delle rispettive responsabilità nell'esecuzione del contratto, vanno richiamati e applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento tra i soggetti del rapporto contrattuale.

A tale riguardo, la S.C. ha affermato che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione" (Cass. 826/2015; conformi, Cass., 15659/2011 e Cass. S.U. 13533/2001).

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate proporzionalmente, è stato inoltre affermato il principio secondo il quale il giudice di merito non può limitarsi ad esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti -tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempite e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto -si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cass., 13840/2010; conformi, 20614/2009; Cass., 25847/2008; Cass., 26943/2006; Cass., 13365/2006; Cass., 2992/2004; Cass., 6756/2003; Cass., 27/2002; Cass., 11784/2000; Cass., 1168/2000; Cass., 7206/1999).

In altri termini, l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass., 20614/2009, cit. Cass., 27/2002, cit.).

Anche nel caso in cui, a fronte della domanda di adempimento (ovvero di pagamento del compenso professionale), la controparte invochi l'eccezione di inadempimento o in quello di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto, il giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, giustificativo dell'inadempimento dell'altra parte, deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti (Cfr. Cass., 4529/2001; Cass., 9176/2000; Cass., 12296/2011; Trib. Torino, 06.03.2017).

Ove, invece, manchi la prova della causa effettiva e determinante dell'inadempimento (o, eventualmente, della risoluzione), entrambe le domande/eccezioni vanno rigettate per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate (Cass., n. 18320/2015) o delle eccezioni sollevate.

Applicati alla fattispecie in esame i principi di diritto innanzi indicati, il Tribunale alla stregua della valutazione comparativa e unitaria dei gravi inadempimenti che le parti

si sono reciprocamente imputati, basata sull'apprezzamento degli elementi di fatto che emergono nella cornice dei dati conoscitivi acquisiti al processo, rileva come il mancato pagamento, da parte del Condomino (odierno appellato), del saldo dovuto alla *omissis* SRL a titolo di compenso pattuito con il contratto d'opera professionale non integri un inadempimento contrattuale, essendo, al contrario, fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal Condominio medesimo.

A tale riguardo, idonei elementi di prova circa l'effettiva sussistenza di alcuni errori di progettazione dell'impianto fognario da parte della *omissis* SRL, si traggono dalla CTU redatta dall'arch. *omissis* nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. più volte richiamato (doc. 16, fasc. primo grado di parte opposta).

Difatti, nel rispondere al secondo quesito -con il quale si chiedeva di accertare la causa degli inconvenienti denunciati nel ricorso dal Condominio, determinando gli interventi necessari per l'eliminazione degli inconvenienti eventualmente riscontrati -il CTU ha ritenuto che i cattivi odori provenienti dall'impianto fognario lamentati dal Condominio potevano avere le seguenti distinte cause.

La prima causa, è stata individuata nella mancanza di due sifoni nell'impianto fognario: il primo nella porzione terminale della condotta, il secondo nella sezione di tubazione che fa defluire le acque reflue nel pozzetto di raccolta all'interno dell'intercapedine del fabbricato al resto della condotta. Egli ha pertanto suggerito, quale opera necessaria per l'eliminazione dell'inconveniente, l'installazione dei due sifoni, redigendo il relativo computo metrico e quantificando i costi di installazione. Tali costi sono stati quantificati in Euro 688,15 per il primo e in Euro 361,10 per il secondo, per un importo complessivo di Euro 1.049,25.

Con riferimento alla mancanza dei sifoni, il consulente tecnico di parte della *omissis* SRL, aveva evidenziato che, secondo le dispense di idraulica, non erano necessari i sifoni lungo la tubazione di scarico trattandosi di acque bianche e non di acque nere.

Il CTU ha replicato rilevando che la tubazione di scarico si immette nella fogna comunale laddove confluiscono indistintamente le acque bianche e le acque nere; circostanza questa che, a corretto e condivisibile giudizio del CTU, rendeva indispensabile l'utilizzo dei sifoni. La circostanza che si tratti di un vizio progettuale e non meramente esecutivo dell'opera si ricava e dal fatto - sottolineato dalla stessa appellante - secondo il quale in sede di accesso il consulente ha verificato che, almeno nella parte iniziale, le opere sono state eseguite secondo quanto previsto in progetto"(cfr. pag. 16 CTU). Il CTU, pertanto, ha preliminarmente constatato l'assoluta rispondenza di quanto eseguito con quanto progettato.

Ne discende allora che, se le opere eseguite corrispondono a quanto progettato, la mancanza dei due sifoni va ricondotta alla mancata previsione degli stessi nel progetto redatto dalla Ma. ingegneria SRL.

Nè ad escludere un tale errore di progettazione del tracciato fognario è sufficiente il fatto che le tubazioni fognarie installate conferiscono le acque reflue nella fogna comunale, assolvendo così il loro compito.

La seconda causa dei cattivi odori provenienti dall'impianto fognario è stata individuata dal CTU nella mancanza di chiusure (porte o muri) tra l'intercapedine e le cantine, nonché nell'apertura delle murature tra l'intercapedine e le cantine. Sicchè il consulente ha ritenuto necessario provvedere alla loro chiusura mediante porte a tenuta.

Tale inconveniente, tuttavia, non può essere imputato ad un errore di progettazione dell'impianto fognario, atteso che non si tratta di opere direttamente connesse alla progettazione del tracciato fognario e, dunque, estranee all'oggetto del contratto d'opera professionale. Si rileva, altresì, che il CTU non ha potuto stabilire se le aperture sui muri perimetrali tra le cantine e l'intercapedine siano state compiute dall'impresa appaltatrice o erano preesistenti ai lavori eseguiti.

La terza causa del cattivo odore è stata rinvenuta nell'inesistenza della linea d'aria (tubazione di sfiato) dalla condotta di scarico, mentre la quarta causa è stata individuata nella mancanza di apertura e di areazione nei locali oggetto di intervento per il ricambio d'aria e/o di un estrattore dell'aria dall'intercapedine.

Per l'eliminazione di tali inconvenienti, il CTU ha ritenuto necessario realizzare la linea d'aria per la tubazione di scarico delle acque, installando un finto discendente in facciata che faccia confluire i miasmi dall'intercapedine alla copertura e, eventualmente, installare un ventilatore per l'estrazione dell'aria dopo aver creato sulla parete esterna del cavedio le necessarie prese d'aria.

Anche in questo caso, il consulente ha redatto il computo metrico stimando in complessivi Euro 2.871,66.

Per le stesse ragioni innanzi indicate con riferimento ai sifoni, da intendersi qui richiamate, il Tribunale ritiene che tali inconvenienti siano da ricondurre ad una carenza progettuale dell'impianto fognario imputabile all'odierna appellante, consistente nella mancata precisione del finto discendente.

La mancanza dell'aspiratore eolico, invece, non incide sulla la corretta progettazione dell'impianto fognario, trattandosi di un dispositivo necessario soltanto per migliorare ulteriormente l'areazione dell'androne.

Senonchè, pur escludendo dai costi ritenuti dal CTU necessari per eliminare l'inconveniente quelli di Euro 259,69 dell'aspiratore eolico, residua comunque un costo pari ad Euro 2.611,67.

Per quanto concerne, l'ammaloramento della pavimentazione dell'androne condominiale a seguito della rimozione di parte della stessa per la collocazione in sito della tubazione e del pozzetto, va osservato -conformemente a quanto già rilevato dal Giudice istruttore con l'ordinanza resa il 15.12.2016 nella causa iscritta al n. R.G. 22482/2016 tra il Condominio e l'impresa appaltatrice -che alla difformità cromatica lamentata ha dato causa lo stesso condominio, commissionando la sostituzione dei soli 3 mq di pavimentazione, anzichè dell'intero androne di 40 mq, donde il necessario impiego di materiale non omogeneo con la restante pavimentazione di epoca più risalente.

Ne discende che, la sostituzione dell'intera pavimentazione, rimedio al vizio di maggiore incidenza economica individuato dalla stessa ATP, non è imputabile nè ad una carenza progettuale dell'impianto fognario, nè ad una violazione, da parte del direttore dei lavori, del dovere di vigilanza sull'esecuzione dell'opera in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica (cfr. Cass., n. 18285 del 19/09/2016; Cass., n. 8700 del 03/05/2016).

Ciononostante, atteso che i costi necessari per l'eliminazione dei miasmi provenienti dall'impianto fognario riconducibili agli errori di progettazione innanzi indicati ammontano a complessivi Euro 3.661,22, importo superiore rispetto al credito residuo di Euro 2.156,86 azionato dalla *omissis* S.r.l., in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, va accertato e dichiarato come non dovuto dal Condominio l'importo consacrato nel decreto ingiuntivo opposto in primo grado, con conseguente rigetto dell'appello.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M.55/2014.

Per quanto riguarda le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, la S.C. ha stabilito che esse "vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto" (Cass., n. 14268 del 08/06/2017; Cass., n. 15672 del 27/07/2005).

Pertanto, nella presente sede di merito in cui è stata acquisita la CTU disposta e redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 84658/2015, va disposto, in funzione della soccombenza di parte appellante e tenuto

conto della presenza in quel procedimento di altro resistente, che nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU rimangono a carico della *omissis* SRL in misura pari al 50%, mentre le spese processuali vanno poste a carico della stessa parte e sempre per il 50%, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello proposto da *omissis* SRL avverso la sentenza depositata dal Giudice di Pace di Roma il 07.04.2016; condanna *omissis* SRL alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti del Condominio *omissis*, che liquida, per il primo grado in complessivi Euro 174,00 per esborsi ed Euro 900,00 per compenso professionale e, per il secondo grado, in complessivi Euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre, in entrambi i casi, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA; dispone che, nei rapporti interni tra le parti in causa, le spese di CTU liquidate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. *omissis* rimangono a carico della *omissis* SRL nella misura del 50% e condanna quest'ultima alla refusione, nella stessa misura, delle spese processuali relative alla medesima procedura in favore del Condominio *omissis*, che liquida in complessivi Euro 400,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, del D.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.

www.LaNuovaProcedura.it

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

